


*Rosalisa Lancia*

# **TRASPARENZA E PRIVACY NEI CONCORSI PUBBLICI**

*Errori ricorrenti e soluzioni operative  
per le amministrazioni*



***Rosalisa Lancia***

Giurista, è Direttore dell'Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica e consulente con consolidata esperienza sul campo in materia di compliance normativa e sistemi di gestione del rischio. Da oltre vent'anni si occupa di anticorruzione e trasparenza, affiancando numerosi enti pubblici, ordini professionali e organismi collegati alla PA nell'adeguamento dei modelli organizzativi e nella gestione degli adempimenti. È autrice di pubblicazioni specialistiche e apprezzata relatrice in eventi formativi su etica, deontologia, integrità e prevenzione della corruzione.

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <i>Premessa</i> .....   | 6  |
| <i>Introduzione</i> .....   | 7  |
| <b>PARTE 1</b>  |    |
| <i>Quadro normativo e tutele: il conflitto apparente tra privacy e disclosure</i> .....                       | 8  |
| La cornice normativa dei concorsi pubblici .....  | 8  |
| Il conflitto apparente tra trasparenza e privacy.....   | 11 |
| <b>PARTE 2</b>  |    |
| <i>Principi privacy, livelli di conoscenza e rapporto tra conoscibilità e tutela dei dati personali</i> ..... | 14 |
| GDPR e Codice privacy nei concorsi pubblici.....  | 14 |
| I tre livelli di conoscibilità nei concorsi pubblici.....   | 18 |
| Pubblicità, trasparenza e privacy: come si coordinano .....   | 21 |
| <b>PARTE 3</b>  |    |
| <i>Il concorso pubblico fase per fase: applicazione pratica delle regole privacy</i> .....                    | 23 |
| Le fasi del concorso .....  | 23 |
| Errori trasversali lungo tutta la procedura.....  | 49 |
| <b>PARTE 4</b>  |    |
| <i>Le FAQ del garante sui concorsi pubblici in chiave operativa e le violazioni più frequenti</i> .....       | 51 |
| Le FAQ del Garante .....  | 51 |
| Tabella riepilogativa delle FAQ.....  | 56 |
| Le violazioni più frequenti nelle procedure concorsuali: rassegna operativa<br>degli errori tipici .....      | 57 |
| Le cause principali delle violazioni .....  | 62 |
| <b>PARTE 5</b>  |    |
| <i>I provvedimenti del garante: casi pratici e insegnamenti operativi</i> .....                               | 65 |
| <b>PARTE 6</b>  |    |
| <i>Gli orientamenti della giurisprudenza in materia di concorsi pubblici e privacy</i> .....                  | 73 |
| <b>PARTE 7</b>  |    |
| <i>Strumenti operativi per la gestione privacy nei concorsi pubblici</i> .....                                | 82 |

## PREMESSA

Il presente contributo nasce dall'esigenza, avvertita in modo sempre più netto dalle amministrazioni pubbliche, di governare correttamente il rapporto tra trasparenza amministrativa, pubblicità delle procedure concorsuali e tutela dei dati personali dei candidati.

Nella prassi quotidiana, infatti, le criticità non riguardano tanto la raccolta dei dati necessari allo svolgimento del concorso, quanto piuttosto le modalità attraverso cui tali dati vengono utilizzati, comunicati e, soprattutto, diffusi online. La pubblicazione di atti endoprocedimentali sul sito istituzionale, l'esposizione di dati riferiti a candidati non vincitori, la messa online di verbali o graduatorie intermedie, la diffusione di informazioni eccedenti o idonee a rivelare condizioni personali protette rappresentano errori ricorrenti, spesso determinati non da scelte consapevolmente illegittime, ma da prassi amministrative non adeguatamente aggiornate.

Questo lavoro ha perciò un taglio volutamente operativo.

Non intende limitarsi a ricostruire il quadro normativo, ma mira a fornire alle amministrazioni, agli uffici del personale, ai responsabili del procedimento, ai RPCT, ai segretari comunali e ai componenti delle commissioni un criterio di orientamento chiaro, stabile e concretamente utilizzabile.

L'obiettivo è duplice: da un lato chiarire come i principi del GDPR e del Codice privacy si applichino all'intero ciclo della procedura concorsuale, dalla predisposizione del bando fino alla graduatoria finale e all'assunzione; dall'altro distinguere, con taglio pratico, tra dati pubblicabili online, dati conoscibili solo attraverso canali selettivi e dati che non devono essere diffusi.

In questa prospettiva, la privacy non costituisce un ostacolo alla trasparenza. Al contrario, impone di organizzarla correttamente, evitando che la conoscibilità degli atti si trasformi in una diffusione indiscriminata di dati personali.

## INTRODUZIONE

### *Trasparenza e privacy nei concorsi pubblici: il punto di equilibrio*

Le procedure concorsuali rappresentano uno degli ambiti più delicati nel rapporto tra conoscibilità dell'azione amministrativa e protezione dei dati personali.

Il concorso pubblico, per sua natura, richiede un elevato grado di pubblicità.

La conoscibilità delle regole di selezione, delle prove e degli esiti è funzionale alla garanzia dell'imparzialità amministrativa e trova il proprio fondamento nel principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Parallelamente, però, la procedura concorsuale comporta il trattamento di una quantità rilevante di dati personali: dati anagrafici, titoli di studio, informazioni professionali, dichiarazioni sostitutive, eventuali elementi rilevanti ai fini delle riserve o delle preferenze, dati contenuti negli allegati caricati dai candidati, esiti di prove, valutazioni e graduatorie.

La tensione tra queste due esigenze è divenuta ancora più evidente con la digitalizzazione del reclutamento e con la centralità assunta dal Portale InPA. La possibilità di pubblicare, condividere e indicizzare online gli atti della procedura ha ampliato enormemente l'impatto della diffusione dei dati personali, rendendo insufficiente una lettura meramente tradizionale della pubblicità concorsuale.

Per questa ragione la disciplina oggi applicabile ai concorsi pubblici non può essere ricostruita guardando soltanto alla normativa sul reclutamento o alla trasparenza amministrativa. Occorre invece una lettura integrata tra:

- disciplina del pubblico impiego e delle procedure concorsuali;
- disciplina sulla trasparenza amministrativa;
- GDPR e Codice privacy;
- provvedimenti e FAQ del Garante;
- orientamenti della giurisprudenza.

La questione centrale non è se i concorsi debbano essere trasparenti, perché questo punto non è in discussione.

La questione vera è come organizzare correttamente la conoscibilità degli atti, distinguendo tra pubblicazione online, comunicazione ai partecipanti, accesso documentale e gestione interna del fascicolo. Da questo punto di vista, il principio guida delle riflessioni che seguono è **non tutto ciò che è conoscibile è anche pubblicabile online**.

È questo il criterio che consente di evitare due errori ugualmente pericolosi: da un lato l'eccesso di pubblicazione, che espone l'ente a violazioni privacy, reclami e sanzioni; dall'altro l'eccesso opposto, cioè una gestione opaca della procedura, incompatibile con i principi di imparzialità e controllo pubblico.



# LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



## PARTE 4

### LE FAQ DEL GARANTE SUI CONCORSI PUBBLICI IN CHIAVE OPERATIVA E LE VIOLAZIONI PIÙ FREQUENTI

#### LE FAQ DEL GARANTE

##### *1. Il ruolo delle FAQ del Garante*

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato specifiche FAQ alla gestione dei dati personali nelle procedure concorsuali, che oggi rappresentano il punto di riferimento operativo più rilevante per le amministrazioni. Le FAQ non introducono nuove norme, ma svolgono una funzione essenziale di interpretazione e applicazione del quadro esistente. In particolare:

- traducono in chiave operativa il GDPR e il Codice privacy;
- chiariscono i limiti degli obblighi di trasparenza;
- individuano le corrette modalità di diffusione dei dati personali.
- Il loro valore, pertanto, non è meramente orientativo ma è di supporto operativo-interpretativo.

Le indicazioni contenute nelle FAQ trovano infatti costante conferma nei provvedimenti sanzionatori del Garante, che negli ultimi anni hanno colpito proprio le violazioni tipiche descritte nelle stesse FAQ. Ne consegue una regola fondamentale: le FAQ non costituiscono linee guida “facoltative”, ma criteri operativi che anticipano l’orientamento sanzionatorio dell’Autorità.

Per le amministrazioni, ignorare le FAQ e significa esporsi concretamente a:

- reclami degli interessati;
- provvedimenti correttivi;
- sanzioni amministrative;
- danni reputazionali.

##### *2. Il messaggio di fondo del Garante*

L’intero sistema delle FAQ è costruito attorno a un principio chiave: la pubblicazione online è una forma di diffusione particolarmente invasiva e deve essere limitata allo stretto necessario.

Da questo principio discendono tre conseguenze operative:

- non tutto ciò che è conoscibile deve essere pubblicato;
- la trasparenza non giustifica la diffusione indiscriminata;
- la conoscibilità deve essere organizzata attraverso canali differenziati.

In particolare, occorre sempre distinguere tra:

pubblicazione online che produce una diffusione generalizzata;

area riservata che consente una conoscenza ad accesso selettivo ai partecipanti della procedura

accesso documentale che consente una conoscibilità su richiesta degli atti del procedimento.

Il messaggio del Garante, in sostanza, non è quello di comprimere la trasparenza, ma di organizzarla correttamente, scegliendo ogni volta il canale meno invasivo compatibile con la finalità perseguita.

### 3. La struttura logica delle FAQ

Le FAQ possono essere lette come un sistema articolato su tre livelli:

1. Cosa deve essere pubblicato online; si tratta dei dati essenziali previsti dalla legge
2. Cosa deve essere reso disponibile ai partecipanti; si tratta dei dati reperibili nell'area riservata
3. Cosa non deve essere diffuso, si tratta degli atti interni oppure dati eccedenti o informazioni che non trovano base giuridica per la diffusione on lien

Questa struttura coincide con il modello operativo individuato nella parte precedente dedicata allo svolgimento del concorso e costituisce la linea logica su cui strutturare un sistema di *privacy compliance* per la gestione dei concorsi e in genere delle selezioni competitive.

### 4. Le principali indicazioni operative

Di seguito una lettura sistematica delle FAQ, organizzata per temi.

#### 4.1 Graduatoria finale

La graduatoria finale rappresenta l'atto conclusivo della procedura concorsuale e costituisce il punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali. Sul piano normativo, l'obbligo di pubblicazione trova fondamento nell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, che impone la diffusione degli esiti delle procedure di reclutamento, in coerenza con i principi di pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

Tuttavia, tale obbligo deve essere interpretato alla luce dei principi generali del trattamento dei dati personali, in particolare:

- il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR);
- il principio di limitazione della finalità;
- il requisito della base giuridica (art. 6 GDPR).

Il problema applicativo nasce quando l'amministrazione interpreta l'obbligo di pubblicazione come obbligo di diffusione integrale della graduatoria.

In questi casi, vengono pubblicati:

- tutti i candidati (vincitori e non);
- punteggi analitici;
- ulteriori elementi identificativi.

Questa prassi determina un'eccedenza del trattamento rispetto alla finalità di pubblicità legale e comporta:

- diffusione indebita dei dati dei non vincitori;
- violazione del principio di minimizzazione;
- esposizione a provvedimenti del Garante.

L'orientamento del Garante, consolidato nelle FAQ e nei provvedimenti, impone invece una lettura selettiva dell'obbligo di pubblicazione.

*Devono essere pubblicati online esclusivamente:*

- i nominativi dei vincitori;
- la posizione in graduatoria;

- il punteggio complessivo;
- la data di nascita solo in caso di omonimia.

*Non devono essere diffusi:*

- i dati degli idonei non vincitori;
- i dettagli analitici della valutazione.

Ne deriva un principio operativo chiaro: la graduatoria è pubblicabile in quanto atto finale, ma non nella sua integralità.

#### 4.2 Graduatorie diverse da quella finale

Nel corso della procedura concorsuale vengono formate diverse graduatorie intermedie (preselettive, di merito, ecc.), che costituiscono atti endoprocedimentali.

A differenza della graduatoria finale, per tali atti non esiste alcuna disposizione normativa che ne imponga la pubblicazione online ai sensi del d.lgs. 33/2013. Sul piano sistematico, questi atti rientrano nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e sono disciplinati dai principi generali della legge n. 241/1990, che ne garantiscono la conoscibilità attraverso strumenti selettivi (accesso documentale), ma non la diffusione indiscriminata.

L'errore più frequente consiste nel pubblicare online graduatorie provvisorie o di merito per finalità di trasparenza.

Questa prassi è illegittima perché:

- manca una base giuridica per la diffusione (art. 6 GDPR);
- si realizza una diffusione generalizzata di dati personali;
- si viola il principio di proporzionalità.

Il Garante ha chiarito in modo costante che **non devono essere pubblicate online:**

- graduatorie intermedie;
- graduatorie con indicazione di titoli, preferenze o riserve.

Tali elenchi devono essere gestiti tramite:

- area riservata;
- accesso documentale.

Il principio è strutturale: gli atti intermedi devono essere conoscibili, ma non diffusi.

#### 4.3 Idonei non vincitori

Gli idonei non vincitori rappresentano una categoria particolarmente critica sotto il profilo della protezione dei dati personali. Pur avendo superato la selezione, tali soggetti non sono destinatari dell'effetto finale del procedimento (assunzione) e, pertanto, non rientrano nell'ambito dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

L'errore più frequente consiste nell'includere gli idonei nella graduatoria pubblicata online.

Questa prassi determina:

- una diffusione di dati personali priva di base normativa (art. 6 GDPR);
- una violazione dei principi di necessità e proporzionalità (art. 5 GDPR);
- un'estensione indebita della platea dei soggetti esposti.

Secondo l'orientamento del Garante: